




Delibera n. 83/2015

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Ginestra  
Dott.ssa Michela Muti  
Dott. Raffaele Malenza  
Dott.ssa Elisabetta Usai

Presidente F.F.  
Referendario (relatore)  
Referendario  
Referendario



Nella Camera di consiglio del 19 novembre 2015

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;


Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.

213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Vista l'ordinanza n. 23/2015, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Calabria ha convocato la Sezione per la Camera di consiglio per la data odierna;

Udito il relatore, dott.ssa Michela Muti

**PREMESSO CHE**



- l'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il Presidente della Provincia o il Sindaco sottoscrivono una Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;
- la relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della corte dei conti;

- come chiarito con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie, è pur vero che la disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 4 in esame, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, si limita all'espressione "sottoscrizione della relazione" senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione, "ma tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché, come sottolineato dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con l'identità di *ratio* che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l'attività svolta nella consiliatura di cui trattasi. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare".
- la Relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest'ottica, la Relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
- a tal fine, la Relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali



attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento

a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
  - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
  - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni svolte per porvi rimedio;
  - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  - f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
- al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto inoltre che la Relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- per rendere cogenti le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011, il legislatore ha previsto specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della Relazione di fine mandato; più



precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del Comune o per il Segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente);

- con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, ha ritenuto che "in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze".



#### **RILEVATO CHE**

- il Sindaco del Comune di Castrovillari, avv. Domenico Lo Polito, era stato eletto nel maggio 2012;
- il Prefetto di Cosenza, con decreto del 26 maggio 2014, disponeva la sospensione del Consiglio Comunale di Castrovillari ai sensi dell'art.141, comma 1, lett. b), del TUEL, in seguito alle dimissioni rassegnate da 9 consiglieri comunali, disponendo la nomina del Vice Prefetto quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente;
- con decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 giugno 2014, veniva disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015 venivano fissate le date delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;
- i Sindaci ed i Presidenti delle Province interessati dalle elezioni amministrative del 31 maggio 2015 erano tenuti a redigere la Relazione di fine mandato entro e non oltre il 01 aprile 2015 (il termine per la certificazione da parte dell'Organo di revisione scadeva entro 15 giorni dalla stessa data della sottoscrizione, quello per la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione mentre, il termine per l'invio a questa Sezione, della relazione di fine mandato, scadeva entro i 3 giorni successivi alla data di certificazione dell'Organo di revisione);
- nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, invece, la relazione di fine mandato doveva essere sottoscritta entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni;
- la Relazione di fine mandato del Comune di Castrovillari (CS) risulta essere stata sottoscritta il 07 aprile 2015, ma, diversamente da quanto normativamente previsto, dal Commissario straordinario e non dal Sindaco;
- la Relazione è stata certificata dall'Organo di revisione in pari data (07 aprile 2015) ma è stata trasmessa a questa Sezione il 22 maggio 2015, oltre il termine di legge, e risulta pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ma sprovvista della indicazione della relativa data di pubblicazione.



**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

**ACCERTA**

la mancata redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato del Comune di Castrovillari (CS) da parte del Sindaco, sottoscritta, invece, dal Commissario Straordinario,

peraltro in violazione del termine per la trasmissione a questa Sezione e in assenza dell'indicazione della data di pubblicazione sul sito istituzionale, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni ed integrazioni.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Castrovillari (CS), affinché provvedano ad adottare le misure indicate al comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni ed integrazioni;

che l'ente deve dare riscontro alla presente pronuncia, trasmettendo gli atti conseguenti adottati, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015.

Il Relatore  
dott.ssa Michela MUTI

*Michela Muti*

Il Presidente F.F.  
Dott. Giuseppe Ginestra

*Giuseppe Ginestra*

Depositata in segreteria il 4 DIC. 2015

Il Direttore della segreteria  
dott.ssa Elena RUSSO

*Elena Russo*

**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 7 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Catanzaro, 9 DIC. 2015  
Direttore di Segreteria



*[Signature]*